



## Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 18.8

### Esposizioni di cani

Dal 1° marzo 2018 le manifestazioni che coinvolgono gli animali devono essere effettuate conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), al fine di garantire che gli stessi ricevano un trattamento rispettoso e che le loro esigenze di base siano maggiormente considerate.

Le presenti informazioni tecniche chiariscono le disposizioni di cui sopra in merito alle esposizioni di cani. Esse sono destinate a tutte le associazioni coinvolte in qualità di organizzatori e ai partecipanti nonché ai servizi veterinari cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

### Obblighi delle persone coinvolte

In occasione di manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Di seguito vengono indicati separatamente gli obblighi degli organizzatori e quelli dei partecipanti.

### Obblighi degli organizzatori

Oltre ai compiti organizzativi, agli organizzatori viene assegnata una funzione di sorveglianza, ovvero devono adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui i partecipanti non adempiano i loro obblighi. Inoltre, sono tenuti a fornire informazioni alle autorità di esecuzione (cfr. art. 30a cpv. 5 e 6 OPAn).

### Obbligo di autorizzazione? Chiedete per tempo al servizio veterinario cantonale!

Secondo il diritto federale sulla protezione degli animali, le esposizioni di cani in cui non vengono venduti o scambiati animali non sono soggette a obbligo di autorizzazione. I Cantoni hanno tuttavia il diritto di emanare ulteriori prescrizioni e richiedere un'autorizzazione per le manifestazioni che coinvolgono gli animali.

L'obbligo di autorizzazione può avere la sua base giuridica anche nella legislazione sulle epizootie. Gli organizzatori devono quindi informarsi per tempo sulla situazione giuridica specifica presso il servizio veterinario cantonale competente e, se necessario, richiedere un'autorizzazione.

## Informazioni preliminari per i partecipanti e controllo degli ingressi

Una comunicazione scritta ai partecipanti sui loro obblighi in materia di protezione degli animali in occasione di esposizioni favorisce una procedura rispettosa e previene rischi inutili. Essa include informazioni sulle norme per l'accudimento degli animali, sul ricovero dei cani durante l'esposizione, sulla prevenzione delle malattie e sul divieto di esporre cani il cui benessere è stato compromesso dall'allevamento o cani con orecchie o coda recise. Per i cani con coda corta congenita deve essere possibile dimostrare che non si tratta di una coda recisa. La prova è fornita da una voce corrispondente nel passaporto per animali da compagnia, da un estratto della banca dati per cani, da una conferma dell'autorità competente o da un test genetico che possa essere chiaramente attribuito all'animale. Il solo certificato veterinario non è sufficiente.

D'intesa con il servizio veterinario cantonale competente, occorre informare inoltre sulle misure di prevenzione delle epizootie ed eventualmente sulla legislazione cantonale sui cani. Lo stesso vale per le norme speciali relative all'importazione e alla riesportazione di animali da esposizione dall'estero. Devono essere controllati il numero di microchip e la validità della vaccinazione antirabbica. Controllando **all'ingresso dell'esposizione** ogni cane iscritto per verificare la presenza di sintomi di una malattia contagiosa e che non si tratti di un esemplare allevato in base a obiettivi di allevamento non ammessi, è possibile fare in modo che la manifestazione sia conforme alle norme sulla protezione degli animali.

## Rifiutare cani con caratteristiche di aggravio non ammesse dovute all'allevamento

I partecipanti non possono esporre cani che presentano caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento: su questo tema si prega di consultare il paragrafo qui di seguito «Divieto di esporre cani con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento».

Se gli organizzatori apprendono che i partecipanti non rispettano tale obbligo, devono allontanare dall'esposizione i cani interessati (cfr. art. 30a cpv. 5 in combinato disposto con il cpv. 4 lett. b OPAn). Questi devono essere ricoverati al di fuori dell'area espositiva aperta al pubblico.

## Ridurre al minimo i rischi di malattia e di sovraccarico

L'incontro di animali di diversa provenienza aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni. Un requisito fondamentale di una manifestazione è quindi consentire esclusivamente la partecipazione di animali dall'aspetto sano (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). I cani che presentano sintomi di malattia o di sofferenza devono essere ricoverati al di fuori dell'area espositiva aperta al pubblico e sottoposti a trattamenti adeguati.

Gli organizzatori devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti specifici (cfr. art. 30a cpv. 2 OPAn) e provvedere affinché:

- sia previsto un **elenco** aggiornato nel quale figurano nome e indirizzo delle persone partecipanti, informazioni sulla razza e il numero di cani insieme al rispettivo numero di microchip dei cani che si intende esporre;
- lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali **fasi adeguate di riposo e recupero**;
- si faccia attenzione che i cani non soffrano a causa di **rumore o di fattori climatici**, ad esempio per la luce del sole e conseguente riscaldamento dei ricoveri o per le correnti d'aria; se si utilizzano ventilatori, questi devono essere collocati all'esterno del parco o a debita distanza dai cani per motivi di sicurezza;
- l'area di ristorazione per il pubblico sia fisicamente separata dall'area riservata agli animali;
- gli animali **messi alla prova in modo eccessivo** dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

## **Persona incaricata di sorvegliare lo svolgimento dell'esposizione**

Gli organizzatori devono verificare che i partecipanti adempiano i loro obblighi. In caso contrario devono adottare i provvedimenti necessari (cfr. articolo 30a capoverso 5 OPAn). In particolare, i cani che rappresentano un pericolo per le persone o per gli altri animali devono essere allontanati dall'area espositiva. Per il controllo gli organizzatori designano utilmente una o più persone che sorvegliano il benessere dei cani durante l'intero orario di apertura dell'esposizione e che forniscano informazioni all'autorità di esecuzione su richiesta.

## **Obblighi dei partecipanti**

### **Responsabilità del benessere dei cani**

I partecipanti sono responsabili del benessere dei loro animali. Devono porre le esigenze fondamentali dei cani e il loro trattamento rispettoso al di sopra degli interessi personali e di quelli degli organizzatori, ad esempio in occasione della presentazione dell'animale (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Solo i cani sani possono partecipare a una manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). Gli animali non possono essere esposti a rischi che possono causare dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn). Al fine di proteggere tutti i cani partecipanti, ogni animale dovrebbe essere vaccinato correttamente.

I cani messi alla prova in modo eccessivo durante l'esposizione devono essere adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno (cfr. art. 30a cpv. 2 lett. c OPAn). Gli animali che mostrano segnali di stress e non possono essere calmati devono essere allontanati dai locali destinati al pubblico fino a quando non si sono ripresi.

### **Accudimento e sorveglianza dei cani**

I cani devono avere sufficienti possibilità di assumere acqua e di essere puliti e devono essere rispettate le loro esigenze di movimento. Durante le esposizioni, i cani devono essere accuditi in modo costante e accolti in ricoveri dai quali non possono fuggire. Inoltre, non devono rappresentare un pericolo per l'uomo o per gli altri animali. Le museruole devono rispettare la conformazione anatomica e permettere una respirazione agevole (art. 76 cpv. 5 OPAn).

### **Divieto di esposizione di cani con orecchie o coda recise**

È vietato offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise (art. 22 cpv. 1 lett. e + cpv. 2 OPAn).

### **Divieto di esporre cani con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento**

I cani allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi o il cui allevamento sia vietato non possono essere esposti. Un obiettivo di allevamento non ammesso è dimostrato dal fatto che l'esemplare soffre di limitazioni delle funzioni corporee e/o della percezione sensoriale o presenta differenze rispetto al comportamento tipico della specie (cfr. art. 25 cpv. 2 OPAn e all. 1 e 2 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (OPAnA)). È vietato l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni e l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici (cfr. articolo 25 capoverso 3 OPAn).

Aggravi dovuti all'allevamento si verificano nelle seguenti razze e forme di allevamento. Gli **esemplari** con le caratteristiche e i sintomi elencati non possono quindi essere esposti:

- esemplari di **cane brachicefalo con chiari segni di problemi respiratori** (respirazione affannosa, soprattutto con la bocca, russamento, aumento della frequenza respiratoria e/o lingua gonfia o scolorita); cfr. allegato 2 punto 2.1.3 OPAnA.  
Sono colpite diverse razze, come Carlini, Bulldog inglesi o francesi, Pechinesi.
- **Cani con formazione eccessiva di pieghe in faccia**, sul corpo o nella coda con **segni di dermatite cronica** (aree cutanee arrossate, ispessite o ulcerate); cfr. allegato 2 punto 3.1.1 dell'OPAnA.  
Sono colpiti lo Shar Pei, il Pechinese, lo Shih Tzu, il Carlino, il Boston Terrier, il Bulldog inglese, il Boxer tedesco e altre razze, principalmente brachicefale.
- **Cani con palpebre introflesse (entropion persistente) con segni di infiammazione corneale** (cornea arrossata e/o ulcerata, occhi socchiusi e/o acquosi; ciglia o peli delle pieghe nasali fortemente pronunciati che toccano e irritano gli occhi); cfr. allegato 2 punto 4.8 dell'OPAnA.  
Le razze interessate sono San Bernardo, Chow chow, Shar Pei, Carlino, Pechinese, Boston Terrier, Lhasa Apso, Shih Tzu, Rottweiler, Dobermann, Bull Terrier e altre razze.
- **Cani con spostamento del bulbo oculare (esoftalmo) con segni di infiammazione oculare** (occhi arrossati, eventualmente lacrimazione e/o frequente strizzamento degli occhi); cfr. allegato 2 n. 4.6 dell'OPAnA.  
Sono interessati Chihuahua, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Carlino, Boston Terrier, Pechinese, Bulldog Francese e altre razze brachicefale.
- **Cani con palpebre estroflesse (ectropion persistente) con segni di congiuntivite cronica** (occhi arrossati, pruriginosi e/o lacrimosi su uno o entrambi i lati, aumento del battito delle palpebre, mucose o palpebre gonfie); cfr. allegato 2, punto 4.7 dell'OPAnA.  
Sono colpiti i molossi, in particolare il Mastino Napoletano, il Mastiff, l'Alano, il San Bernardo, il Bloodhound, il Basset hound, il Boxer Tedesco.
- **Cani nani che pesano meno di 1500 grammi da adulti**; cfr. art. 10 lett. c dell'OPAnA. I cani colpiti sono Chihuahua, Spitz tedesco (Pomerania), Barbone Nano e altri cani di piccola taglia.

## Trattamento rispettoso dei cani

È proibito trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri (art. 73 cpv. 2 OPAn). Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura (art. 76 cpv. 1 OPAn). L'uso di collari a strozzo senza arresto è proibito (art. 73 cpv. 2 OPAn); di conseguenza, un collare con arresto non deve essere regolato in modo così stretto da strangolare il cane. Ciò vale anche per il modo di tenere il guinzaglio, soprattutto durante la presentazione.

La **toelettatura** di un cane in vista di esposizioni è vietata se gli provoca dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere (cfr. art. 16 cpv 2 lett. i OPAn). Ciò include l'immobilizzazione del cane su un dispositivo di fissaggio (cappio) e l'uso di mezzi di protezione, in particolare intorno alle orecchie, al collo o alle zampe, se disturbano il cane o ne compromettono la locomozione. Non sono ammessi fermagli, bigodini e altri strumenti che esercitano una trazione sul pelo lungo.

## Requisiti per il ricovero dei cani durante la manifestazione

Durante le manifestazioni, il ricovero dei cani deve essere conforme ai principi dell'ordinanza sulla protezione degli animali. I cani sono così diversi in termini di corporatura e di esigenze che non è possibile stabilire requisiti uniformi per il loro ricovero.

I ricoveri devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo, la salute degli animali non sia compromessa e gli animali non possano fuggire (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). I cani presenti alle esposizioni possono essere ospitati in ricoveri che non rispettano i requisiti minimi dei parchi per la detenzione dei cani per una **durata massima di quattro giorni**. Tuttavia, non possono passarvi la notte.

Nei ricoveri devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- lo **spazio** a disposizione consente al cane o a ogni singolo cane del gruppo di assumere una **postura normale**, ossia il cane deve essere in grado di stare in piedi e seduto, di girarsi, di sdraiarsi, anche su un fianco;
- bisogna assicurarsi che il cane non soffra a causa di **rumori o fattori climatici**, ad esempio caldo, freddo, correnti d'aria o precipitazioni;
- il **settore di riposo** deve essere progettato in modo da tenere conto delle esigenze individuali del cane;
- è necessario garantire il **riposo indisturbato**, soprattutto nella stabulazione di gruppo, ricorrendo a strutture appropriate come aree di riposo rialzate, schermature o possibilità di ritirarsi;
- deve essere garantito **un accesso sufficiente all'acqua**.

### **Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) e ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (OPAnA, RS 455.102.4)**

#### **Art. 7 OPAn** Ricoveri, parchi, suolo

<sup>1</sup> I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

<sup>2</sup> I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

#### **Art. 12 OPAn** Rumore

<sup>1</sup> Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

<sup>2</sup> Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale comportamenti un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

#### **Art. 16 OPAn** Pratiche vietate su tutte le specie animali

<sup>2</sup> In particolare è vietato:

- i. effettuare od omettere l'esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all'animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere;

#### **Art. 22 OPAn** Pratiche vietate sui cani

<sup>1</sup> Sui cani è inoltre vietato:

- e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

<sup>2</sup> I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

#### **Art. 25 OPAn** Principi (allevamento di animali)

<sup>1</sup> L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

<sup>2</sup> Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

<sup>3</sup> Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici

#### **Art. 30a OPAn**                      Obblighi delle persone coinvolte (manifestazioni)

<sup>1</sup> Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

<sup>2</sup> Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

<sup>3</sup> Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

<sup>4</sup> I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

<sup>5</sup> Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

<sup>6</sup> L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

#### **Art. 30b OPAn**                      Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo (manifestazioni)

<sup>1</sup> Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.

<sup>2</sup> I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.

#### **Art. 73 OPAn**                      Trattamento dei cani

<sup>2</sup> I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:

- b. utilizzare:
  1. collari a strozzo senza arresto,
  2. collari con aculei interni,
  3. altri strumenti ausiliari di conduzione muniti di elementi sporgenti verso l'interno;
- c. trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri.

#### **Art. 76 OPAn**                      Mezzi ausiliari e apparecchi

<sup>1</sup> Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.

<sup>5</sup> I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.

**Art. 10 OPAnA**

## Varietà di allevamento vietate

Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

- c. cani nani che pesano meno di 1500 grammi da adulti;

**All. 2 OPAnA**

Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell'animale quali conseguenze sulla posizione dei denti; conseguenze sulla posizione degli occhi; conseguenze sulla capacità respiratoria; conseguenze sul parto.

3.1.1 Neoformazioni cutanee quali formazione eccessiva di pieghe con dermatite cronica;

4.6 Spostamento del bulbo oculare.

4.7 Ectropion persistente.

4.8 Entropion persistente.